


	REPUBBLICA ITALIANA	
	In · nome · del · popolo · italiano	VT. N. 2202/14
	La Corte di Appello di Venezia, sezione 1ª civile, composta dai Magisti Del	AND ALL STATES
		36 F 70 / 11 o
5		OSITATA HIL 1011. 2
	dott. GUIDO SANTORO, Consigliere,	DU14 CRON
	/ M	(0436 REF
		5TO OPP AUA
	SENTENZA	AT DIEH DI
10	() () () () () () () () () ()	CIUTENTO
	febbraio 2014	3
	da	
	, nato a (Francia) il 15	
	nato a	
15	(VR) il P.IVA	
	in persona del legale rappresentante,	
	SRL in liquidazione con sede in Verona via	
	8 P. PIVA in persona del legale rappresentante	
	giusta mandato a margine del reclamo e memoria depositata il 5 mag-	
20	gio 2014, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mene e Santa con domi	
	cilio eletto presso la Cancellería della Corte d'Appello di Venezia, dichia-	'
	rando che il proprio indirizzo pec è:	
	.com,	
25	RECLAMANTE	
	Fallimento Contro	
	sona del Curatore, rappresentato e difeso dall'avv.to G. con domicilio	
	eletto presso l'avy. E. Venezia San Polo , come da mandato a	
	margine della memoria di costituzione;	
30	RECLAMATO	
	AGCLAWA 10	1
	In punto: reclamo ex art.18 l. fall. avverso sentenza n. 6/2014 del tribunale	
7	di Verona,	
	Causa trattata all'udienza del 15 maggio 2014,	
35	Il procuratore del reclamante ha concluso:	

"Voglia la Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria difesa, così giudicare: nel merito, accogliersi il presente reclamo e per l'effetto revocare il Fallimento srl in liquidazione dichiarato con sentenza n. 6 del 29 gennaio 2014 del Tribunale di Verona; in iva istruttoria, disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare recante il n. 9/2014 fall. R.G. Disporsi l'ammissione dei mezzi di prova documentali prodotti. Con riserva di ulteriormente dedurre e/o eccepire in via istruttoria. Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali ex DM 127/04oltre Iva e Cpa come per legge." 45 Il procuratore del fallimento ha concluso: "In via pregiudiziale di rito, 1. Dichiararsi la carenza di legittimazione processuale di Srl in liquidazione per i motivi dedotti al punto 1.1 del presente atto; 2 dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire in capo ai soci spa e in relazione ai motivi di reclamo sub. 1 e 3 per i motivi dedotti al punto 1.2 del presente atto; II nel merito, respingersi, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, le domande formulate con il reclamo introduttivo del presente giudizio per le motivazioni tutte esposte nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 6/2014 del Tribunale di Verona - sezione fallimentare. Ill-in ogni caso, con vittoria di onorari e spese di lite, oltre Cpa e Iva se dovata. W in via istruttoria, si allega la seguente documentazione (segue riepilogo)" FATTO E DIRITTO Con il reclamo come sopra depositato, i spa quali soci di srl in liquidazione e la stessa società in persona del legale rappresentante, premesso che con sentenza n. 6/2014 il Tribunale di Verona ne aveva dichiarato il fallimento su istanza del liquidatore avv. ponendo in via preliminare la mancanza di difesa tecnica, la violazione dell'art. 15 L.F. per mancata audizione della società e l'assenza dello stato di insolvenza. Si è costituito il fallimento che ha opposto l'inammissibilità del reclamo della società srl e comunque ne ha sollecitato il rigetto. In data 5 maggio 2014 depositava me-70 moria integrativa e comunque spiegava intervento adesivo.

Acquisito il fascicolo prefallimentare, la causa era trattenuta in decisione. La curatela ha opposto l'inammissibilità del reclamo da parte della società fallita perchè il mandato alle liti è stato conferito e sottoscritto dal legale rappresentante di L'eccezione non ha pregio perchè trattasi all'evidenza di un errore mate-75 riale determinato dallo "scambio" delle procure alle liti apposte sui rispettivi, reclami ex art. 18 l.f. presentati sia da srl sia da srl per resistere alle rispettive declaratorie di fallimento Ambo le società sono rappresentate da 🌑 nominato nuovo li quidatore al posto di sicché l'errore è evidente e riconoscibile. In via subordinata la società fallita deve essere considerata interveniente adesivo perchè il reclamo è stato tempestivamente introdotto da soggetti a cui va riconosciuta legittimazione attiva (da ultimo Cass. n. 21681 del 04/12/2012) in quanto soci nonché ex amministratori I reclamanti oppongono che il Tribunale fallimentare non ha fissato udienza ex art. 15 L. F. così disconoscendo il diritto al contraddittorio della società e dei soci. L'assunto è fallace perchè il diritto al contraddittorio ex art. 15 va riconosciuto all'ente fallibile -in persona di chi lo rappresenta legalmente - rispetto alle iniziative di terzi creditori o del Pm mentre nella specie il fallimento è stato dichiarato su istanza di autofallimento del liquidatore avv. I reclamanti non contestano nè la qualità di legale rappresentante spesa dall'avv. nè la presenza del ricorso per autofallimento che comunque è provato documentalmente. La necessità della audizione dei soci in sede prefallimentare è sia priva di fondamento positivo, perchè trattasi di soggetti non fallibili, sia inopportuna perchè contrasta le esigenze di celerità della fase (Cass., sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3062 del 08/02/2011) senza che vi sia menomazione dei diritti dei soci e degli ex amministratori a cui è data tutela successiva. Appare priva di pregio anche l'ulteriore doglianza dei reclamanti secondo eui il ricorso per autofallimento avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di difesa di difesa tecnica anzitutto perchè questa competenza tecnica era rivestita dal liquidatore in proprio cato iscritto al foro di Verona - sia perchè la necessità di difesa tecnica può




essere considerata necessaria anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione se hanno carattere contenzioso, come il ricorso del creditore ex art. 6 l.f., mentre non appare tale nei procedimenti unilaterali laddove non vi è contrasto di interessi come può considerarsi quello per autofallimento (cfr. Cass n. 6861 del 20/03/2013 in tema di amministratore di sostegno).

Nel merito i reclamanti rimarcano che srl non era insolvente alla stregua del criterio da adottarsi per le società in/liquidazione avendo risorse sufficienti per il soddisfacimento di tutti i creditori: affermano che la società aveva un patrimonio attivo per € 109.432,99 tenuto conto che il debito societario, valutato dal liquidatore in €724.345,00,/era falsamente più elevato per almeno € 300.000. A tal fine vengono contestati l'ammontare complessivo di alcuni "fondo rischi" (verso l'arch. per l'arbitrato associati, verso il Consorzio di bonifica pari complessivi 416,569/ € ritenendo un'appostazione per € 230.276,00. Si obietta altresì che il fondo rischi verra erroneo trattandosi invece di un credito della società per € 180.000, che il socio aveva dichiarato di postergare il 70 % del proprio credito (in totale € 544.255,00), che tra i debiti di cui alla voce "fatture da ricevere" erano stati compresi anche creditori che avevano rinunciato in tutto o in parte ai loro crediti, altri che avevano dichiarato di essere stati già pagati ed infine alcuni debiti non ancora scaduti sicchè i debiti ver-

so fornitori ammontavano alla minor cifra di €.93.069,71.
Il reclamo è infondato.

Va osservato anzitutto che i reclamanti ripropongono sub. 21 un attivo patrimoniale eguale a quello della bozza di bilancio al 31 dicembre 2012 predisposta dall'ex amministratore senza spendere alcuna considerazione sulle ragionate rettifiche operate dall'avv. che nel ricorso per autofallimento aveva operato sia la integrale svalutazione del credito per € 1.025 184,00 (compreso tra "fatture da emettere": all. 32), preteso verso il comune di perché incerto sia rettificato il valore dell'unico cespite immobiliare da € 3.665.932 a € 2.050.000 sulla scorta della perizia del geom. L. (all. 31). Ambo le correzioni appaiono giustificate perché il credito avrebbe dovuto essere recuperato con una causa risarcitoria sconsigliata dallo stesso legale incaricato né al liquidatore erano stati forniti altri elementi a conforto e nel secondo caso perchè



lo stimatore ha motivatamente ricostruito il più probabile valore di mercato tenuto conto sia della stagnazione del mercato ma anche della non felice collocazione dell'insediamento. In ogni caso l'azzeramento del credito preteso verso il Comune basta di per sé ad escludere il ventilato surplus di attivo.

In secondo luogo non vi è alcuna evidenza di un passivo inferiore a quello stilato dal liquidatore convenzionale.

Infatti la postergazione del debito verso spa non è affatto sicura perché alla laconica dichiarazione della socia creditrice di data apparente 10 dicembre 2013 (doc. 7 reclamanti) – ma la curatela eccepisce la mançanza di data certa - seguirono due assemblee: quella del 13 dicembre 2013, andata deserta, e poi la successiva del 23 dicembre 2013 eve il legale rappresentante di space confermò che non era "dispon(bile a postergare più del 70 % del proprio credito", ma poi ogni decisione venne rinviata in attesa di conoscere l'esito della proposta transattiva offerta al fornitore srl, creditore della società per \$580.000,00 giusta lavori di urbanizzazione del terreno.

La riduzione del fondo rischi verso l'arch. da € 282.815 a € 120.000 trova puntuale smentita nella domanda del predetto di ammissione al passivo per € 288.591,12 € così come l'avv. ha chiesto 160 l'ammissione al passivo per € 28.443,25 oltre accessori e spese (€ 571,41) mostrandosi non vincolato/dalla proposta di riduzione dimessa sub. 19. Del pari il geom si è insimuato al passivo per € 30.737,95 contro una pretesa riduzione al 50 % (doc. 19). In ogni caso il fallimento contesta sia la data certa dei precitati atti di riduzione sia la loro attendibilità in relazione al 165 contenuto uniforme,

E' del tutto prematura la affermata conversione del fondo rischi verso in un credito di £180.000 a favore della società perché esso è ancora sub judiçe atteso che la sentenza di primo grado è stata impugnata se la șentenza di primo grado è da pagarsi entro un termine.

La pretesa disponibilità dei soci a versare congiuntamente nelle casse sociali € 175.000,00 non risulta né dal doc. 4, a cui viene fatto richiamo, né da altri poiché dalle delibere assembleari emerge piuttosto la indisponibilità ora di un socio ora dell'altro ovvero la disponibilità dell'uno ma condizionata all'adesione degli altri.

Lo stato di insolvenza è stato contestato del tutto genericamente laddove

145

170

esso emerge in chiaro dai fatti evidenziati nell'autofallimento: assenza della liquidità nella misura minima necessaria per il proseguimento della liquidazione, pignoramento della cassa sociale di € 8.000,00 da parte del creditore di Rovereto che aveva anche pignorato l'immobile così come il creditore ing. L. munito di ingiunzione p.e., notifica di ulteriori iniziative giudiziali. Le spese seguono la soccombenza. PER QUESTI MOTIVI La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe de 185 scritto, così decide: - rigetta il reclamo; - ai sensi dell'art. 13, 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, parte reclamanto è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato; - condanna i reclamanti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della procedura fallimentare e le liquida (in € 5.000,00, oltre accessori di legge (I.v.A., C.P.) e contributo forfetario del 10% Così decise in Venezia, 15 maggio 2014 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE IL RUNZONANIO GIUDIZINAIC ane DEPOSITATO IN CANCELLERIA DATO AVVISO Venezia. TELEMATICO 2014 IL CANCELLIENE Ogg... autentiche, sentenza mviate Giudizlari di per notifica ai sensi artt.17-18 L. FALL.RE venezia __ 10ĬĬ, 2014 H Cancelliace

"(unificato,	Obbligo del pagamento esecutivo dal	dell'importo di $\epsilon \ge 1.2014$, data del	lla comunicazione tele	contributo matica del
	- 10TT, 2014			
		CE D'APRILLO	IL FUNZIONAYIO GIUUS	nakt.
Ma yar		ENETH	Can Gree	6000
			O	
			, [700
			~	~(0)
				\mathcal{L}
)
		(V)		
		>		
				<u></u>
				9
		3"	· · · ·	
	<i>)</i>			
120				
\vee				